



**SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA**

Relazione al Progetto di Legge “Modifiche alla legge 14 settembre 2022 n.129 e introduzione di nuove misure a sostegno della famiglia, della maternità e della natalità”

Il fenomeno della c.d. denatalità è caratterizzato dalla diminuzione dei tassi di natalità, con conseguente invecchiamento della popolazione ed ha rilevanza mondiale crescente, in particolar modo nel continente europeo, con un impatto economico e sociale significativo. Le conseguenze di questa inclinazione destano preoccupazione poiché negli anni futuri vi sarà una diminuzione della forza lavoro, un aumento della spesa pubblica per pensioni e assistenza sanitaria oltre alla propensa difficoltà ad assicurare il benessere sociale ed economico alle future generazioni.

Il nostro paese sta vivendo un “inverno demografico” importante, i dati demografici infatti ci dicono che siamo passati dai 296 nati nel 2004 ai 144 nati del 2024, possiamo affermare che nell’arco di circa un decennio le nascite sono più che dimezzate. Nel 2025 i nuovi nati sono stati 166, un aumento questo che lascia ben sperare, ma è importante non abbassare la guardia poiché i numeri non sono ancora incoraggianti.

Il tasso di fecondità del nostro Stato nel 2004 era pari a 1,255 mentre nel 2024 è stato del 0,824 e nel 2025 del 0,961. Il tasso di fecondità di uno Stato, esprime in un dato anno, il numero medio di figli per donna, ed è rappresentato dalla somma dei quozienti specifici di fecondità calcolati rapportando, per ogni anno di età feconda (15-49 anni), il numero di nati vivi all'ammontare medio annuo della popolazione femminile. Il c.d. tasso di sostituzione ovvero il numero medio di figli per coppia è stimato in due unità (2,1) così da poter garantire l’avvicendamento naturale dei genitori.

In linea generale, tra le cause principali che possono incidere sul fenomeno della denatalità vi sono i fattori economici come alti costi della vita, incertezze sul lavoro, incertezza del futuro, difficoltà ad accedere a una abitazione stabile, ipotesi queste che creano ostacoli e perplessità alle attuali e future famiglie, ma non solo, incide anche la legittima aspirazione alla carriera professionale, che oggi comporta tempistiche sempre più lunghe nel raggiungere obiettivi, che in epoche pregresse erano realizzabili con minor investimento di tempo, influenzando in tal modo alla tendente posticipazione della generazione di nuovi individui. Oltre a ciò in tale congettura, l’invecchiamento della popolazione aumenta poiché l’alta aspettativa di vita e il basso tasso di natalità fanno sì che la società sia caratterizzata da soggetti sempre più anziani con conseguente carenza di giovani nel mondo del lavoro.

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00020488 del 03/03/2026



SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA

In tale quadro prospettico, la futura decrescita dei giovani porterà ad uno squilibrio sociale, aumenterà la necessità di servizi per gli anziani e saranno a rischio la sostenibilità dei sistemi pensionistici visto che la popolazione invecchierà e vi sarà un minor numero di giovani, che entrerà nel mercato del lavoro.

La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società, ad essa il nostro ordinamento giuridico riconosce il diritto alla tutela (art. 2, comma 1, lettera g) della Legge 10 marzo 2015 n. 28).

Nel corso degli anni, la sensibilità verso le politiche familiari a supporto della natalità e della maternità è aumentata, sono stati posti in essere interventi come provvedimenti legislativi e investimenti di risorse che hanno reso possibile aiuti diretti e concreti (assegno familiare, assegno integrativo, congedi e tutele per la maternità) ma ciò oggi non basta più.

Il 27 marzo 2025 è stata presentata alle Commissioni Consiliari Permanenti I e IV, riunite in seduta congiunta, la “Relazione del Congresso di Stato sugli incentivi e le misure riconosciute a sostegno della natalità, della genitorialità, della famiglia e analisi dei dati relativi agli effetti prodotti dalle misure attualmente previste e alla ricognizione dei fattori che possono avere incidenza sul fenomeno della denatalità” da cui è sfociato un ampio dibattito che ha portato a richieste di ulteriori dati a supporto dell’analisi oltre alla predisposizione e approvazione di un Ordine del Giorno che tra i vari punti impegnava il Congresso di Stato a *“predisporre, sulla base degli studi effettuati, una proposta normativa organica ed innovativa volta specificatamente a modificare ed integrare la Legge 14 settembre 2022 n.129, individuando ulteriori incentivi a sostegno delle famiglie in termini di nuovi servizi al fine di coniugare la vita familiare con la vita lavorativa”*;

Il 10 novembre 2025 è stata presentata, sempre alle Commissioni Consiliari Permanenti I e IV riunite in seduta congiunta, la relazione integrativa in cui sono state inserite le informazioni richieste nel dibattito del 27 marzo 2025. Anche a conclusione di tale seduta è stato predisposto ed approvato un Ordine del Giorno che, in linea con quanto in precedenza descritto, nei vari punti impegnava il Congresso di Stato a *“valutare l’introduzione di ulteriori misure di sostegno, tra cui: il potenziamento degli assegni familiari [...]”*;

- *“l’istituzione di un fondo per la natalità e la famiglia, con l’attenzione specifica alle madri disoccupate o lavoratrici autonome e alle situazioni di maggiore fragilità economica”*.

La Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia, oltre ad effettuare uno studio comparato sul fenomeno della denatalità e sulle sue possibili cause, nell’arco temporale di circa un anno ha posto in essere le seguenti attività ovvero ha proceduto a condividere la Relazione presentata il 27 marzo 2025 alla Commissione Speciale sull’Andamento Demografico; monitoraggio costante sui numeri delle nascite avvenute

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00020488 del 03/03/2026



**SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA**

in territorio; partecipazione (21 marzo 2025) al convegno organizzato da Repubblica Futura dal titolo “Le sfide per la crisi demografica e le politiche familiari e sociali per il futuro di San Marino”; organizzazione e svolgimento in data 27 maggio 2025 di una serata pubblica con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e tutta la cittadinanza sugli effetti conseguenti alla denatalità; partecipazione (30 maggio 2025) al Convegno Nazionale all’interno del Giubileo della Famiglia, tenutosi a Roma, che ha avuto come tema il seguente argomento: “Il futuro: sfida della famiglia”; ha preso parte (10 luglio 2025) al dibattito pubblico organizzato dall’organizzazione Sindacale CSdL dal titolo “Previdenza e Denatalità”.

Nel contempo oltre alle attività sopra descritte la Segreteria di Stato con delega alla famiglia ha coinvolto le parti sociali al fine di individuare misure che possono accrescere le proposte formulate nella Relazione del 27 marzo 2025; sono stati organizzati ed effettuati incontri con le parti economiche e associazioni laicali; infine in data 24 novembre 2025, presso il Centro Congressi Kursaal, con la presenza di Sua Eminenza il Cardinale Matteo Maria Zuppi, si è svolto il Convegno “Custodire il presente per costruire il futuro. Obiettivo famiglia: politiche per il contrasto alla denatalità e per la tutela del valore della famiglia”.

Tale proposta normativa novella alcuni istituti presenti nella Legge 14 settembre 2022 n.129 “Interventi a sostegno della famiglia” oltre ad istituirne dei nuovi; amplia l’ambito di applicazione della legge 29 novembre 2022 n.158 “Forme di sostegno per donne sole in stato di gravidanza e nuclei familiari mono-genitoriali in situazioni socio-economiche di particolare gravità”; attua una modifica agli importi degli assegni familiari ed alla modalità della loro erogazione agli aventi diritto; introduce nuovi strumenti atti a sostenere e stimolare la maternità e la natalità.

Nell’elaborazione del Progetto di Legge è stata tenuta in considerazione la pertinente normativa europea in materia, rappresentata, in particolare, dalla Direttiva UE 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, e contenuta nell’Accordo di Associazione tra San Marino e l’Unione europea. L’oggetto di tale Direttiva è quello di stabilire prescrizioni minime volte a conseguire la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro, agevolando la conciliazione tra lavoro e vita familiare per i lavoratori che sono genitori o i prestatori di assistenza e trova il suo ambito di applicazione a tutti i lavoratori, uomini e donne, che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Il Progetto di Legge è costituito da XXVIII articoli suddivisi in V Titoli.



**SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA**

Al Titolo I, costituito dall'articolo 1 all'articolo 18, vi sono le modifiche alla Legge 14 settembre 2022 n.129 "Interventi a sostegno della famiglia", e più precisamente:

- Art. 1: vi sono le modifiche dell'art.1 (*Finalità*) della legge 14 settembre 2022 n.129 ovvero tale articolo viene sostituito radicando esplicitamente la Legge nei principi costituzionali della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese nonché nella Legge 26 aprile 1986 n.49 "Riforma del diritto di famiglia", garantendo il sostegno alla famiglia, la tutela della gravidanza e del puerperio. Viene introdotto esplicitamente il diritto di godere del "più ampio standard di salute" attraverso la previsione di misure con la finalità di assicurare il sostegno e il supporto alla donna in stato di gravidanza e alla genitorialità. Si eleva così la protezione della famiglia a diritto fondamentale, non più solo a misura economica. Viene estesa la protezione contro le discriminazioni, non solo quella legata alla gravidanza, ma allo "status di genitore", proteggendo così anche i padri da eventuali ritorsioni lavorative;
- Art. 2: viene introdotto il comma 5 bis) all'art. 9 (*Astensione dal lavoro per la lavoratrice autonoma*) della Legge 129/2022 che dà la possibilità, per le lavoratrici autonome, che abbiano intrapreso l'attività da meno di tre anni, di calcolare l'indennità per l'astensione dal lavoro prevista al predetto articolo, sulla base della retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell'industria anziché sulla media mensile dei redditi professionali dichiarati nei tre anni precedenti;
- Art. 3: si pone in essere una modifica dell'art. 11 (*Finalità*) della Legge 129/2022 ovvero alle finalità del Capo III – Misure a sostegno della genitorialità - in cui viene espressamente specificato la possibilità di fruizione dei periodi di astensione dal lavoro per la madre e il padre in taluni casi alternativamente tra loro, precisamente là dove emerge dal tenore letterale delle singole disposizioni, ovvero anche simultaneamente. Tale specificazione permette di evitare dubbi interpretativi sulla possibilità, attraverso l'accesso agli istituti, per entrambi i genitori di essere presenti contemporaneamente nel contesto familiare andando a migliorare la stabilità del nucleo stesso, promuovendo così la co-genitorialità effettiva;
- Art. 4: si introduce l'art. 12 bis (*Indennità per gravidanza e puerperio in stato di non occupazione*) nella Legge 129/2022 in cui viene stabilita la percezione dell'indennità mensile per gravidanza e puerperio per le donne residenti o titolari di permesso di soggiorno ordinario, che al sessantesimo



**SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA**

giorno precedente la data presunta del parto non svolgano attività lavorativa di qualsiasi genere e non percepiscono alcun ammortizzatore sociale, per un massimo di 150 giorni;

Tale disposizione si radica nei principi costituzionali sanciti agli artt. 4 e 12 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese ovvero il principio di uguaglianza in senso sostanziale e il principio di assistenza e protezione che la comunità, intesa come Stato, deve porre in essere nei confronti di ogni madre. La ratio è garantire una tutela effettiva alla funzione materna, evitando che la protezione economica sia limitata alle sole lavoratrici, assicurando così che ogni donna possa affrontare la gravidanza e il puerperio in condizioni di dignità elevando così la maternità come bene di rilevanza sociale e non solo individuale;

- Art. 5: si interviene modificando l'art. 13 (*Congedo di paternità*) della Legge 129/2022 raddoppiando i giorni disponibili per l'astensione dal lavoro nel congedo di paternità cioè 20 giorni lavorativi sempre retribuiti al 100%. Permane il divieto assoluto di licenziamento durante tale congedo, il riconoscimento dei contributi previdenziali figurativi e viene introdotta la novità del riconoscimento di tale periodo di astensione nell'anzianità di servizio ai fini dell'eventuale progressione di carriera lavorativa;
- Art. 6: si novella l'art. 14 (*Congedo parentale*) della Legge 129/2022 introducendo minimi economici garantiti in tale misura:
 - o A) Primi 3 mesi dopo il termine del periodo di maternità 80% della retribuzione con un minimo di €1.500,00;
 - o B) Fino a 1 anno: 40% della retribuzione con un minimo di €1.000,00;
 - o C) Fino a 18 mesi: 20% della retribuzione con un minimo di €500,00.

Inoltre vi è ora il riconoscimento del periodo di astensione dal lavoro ai fini dell'anzianità di servizio per l'eventuale progressione di carriera oltre ai contributi previdenziali figurativi.

Per il padre si introduce la possibilità di astensione dal lavoro, sempre entro i primi tre anni di vita del figlio, di 4 mesi retribuiti al 50% oppure con percezione di un'indennità, nella misura del 40% della retribuzione netta giornaliera con un minimo di €1.000,00 al mese, qualora la madre o il padre non abbiano usufruito dell'intero periodo di congedo parentale nei primi dodici mesi di vita del bambino, nella misura del 20% della retribuzione netta giornaliera con un minimo di € 500,00 al mese per il restante periodo fino ai diciotto mesi di vita del bambino. Attraverso l'introduzione dei "minimi" si



SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA

creano le basi per permettersi di assentarsi dal lavoro e dedicarsi ai figli. Ancora la previsione di una retribuzione per il padre del 50% diventa uno strumento concreto per bilanciare il lavoro di cura;

- Art. 7: vengono attuate le modifiche all'art. 17 (*Congedo parentale dei genitori adottivi*) della Legge 129/2022 in aderenza a quanto stabilito per il congedo parentale. Un supporto economico certo e maggiore per le famiglie adottive, rispetto alla formulazione precedente, che spesso affrontano costi iniziali ingenti mantenendo però la parità di trattamento tra genitorialità biologica e adottiva;
- Art. 8: anche in questo caso vengono previste modifiche all'art. 19 (*Congedo familiare dei genitori affidatari e permesso di riposo giornaliero o permesso per allattamento*) verosimilmente in maniera egualitaria con quanto prescritto per il congedo parentale e congedo parentale dei genitori adottivi. Si attua un supporto economico maggiore e certo anche per le famiglie affidatarie;
- Art. 9: la novella riguarda l'art. 20 (*Congedo di paternità per il padre adottivo o affidatario*) della Legge 129/2022 prevedendo il trattamento del congedo di paternità per il padre adottivo o affidatario equiparato a quello del padre biologico che usufruisce del congedo di paternità.

Nella nuova formulazione pertanto vi è la totale equiparazione alla formulazione prevista per il padre biologico che usufruisce del congedo di paternità;

- Art. 10: viene attuata la revisione del congedo per prestatori di assistenza previsto all'art. 27 della L. 129/2022 eliminando il requisito della residenza per colui che necessita di cure, rendendo così possibile l'assistenza anche al familiare che risiede in territorio italiano e viene esplicitato che non è possibile usufruire di tale congedo qualora il familiare sia già assistito da caregiver familiare;
- Art. 11: attraverso la sostituzione dell'art. 28 (*Congedo speciale retribuito*) della Legge 129/2022 si istituisce la figura del caregiver familiare (letteralmente "prestatore di cura"), quale persona che presta l'attività di cura e assiste il familiare non autosufficiente per cause di malattia, infermità o disabilità nell'ambiente domestico o nel contesto in cui la stessa vive, la segue nei luoghi in cui vive, nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana sia di base e strumentali, nei suoi bisogni primari e nelle varie incombenze. Colui che organizza, circoscrive e somministra l'assistenza necessaria ad una persona della propria famiglia, con corresponsione di un sussidio di sostentamento che varia in base al carico assistenziale e riconoscimento figurativo dei contributi previdenziali, per tutto il periodo dell'assistenza prestata. Qualora il soggetto, che richiede la qualifica di caregiver



SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA

familiare, sia lavoratore subordinato e in base al tipo di profilo di caregiver familiare riconosciuto, ha la possibilità di essere considerato in aspettativa fino ad un massimo di cinque anni.

Questa è una delle novità più rilevanti poiché viene riconosciuto valore economico e sociale del lavoro di cura e assistenza domestica, inoltre fornisce una base economica a chi è costretto a lasciare il lavoro per assistere un familiare, riducendo così il rischio di povertà creando anche le basi per mantenere la ricchezza in territorio sammarinese;

- Art. 12: viene introdotto l'art. 28 *bis* (*Coordinamento tra la disciplina del caregiver familiare e l'attività di assistenza familiare*) alla Legge 129/2022, un nuovo articolo di coordinamento che chiarisce in modo netto la natura dell'assistenza fornita dal caregiver familiare evitando possibili conflitti e sovrapposizioni con il lavoro e l'assistenza familiare prevista all'articolo 30 (*Assistenza familiare*) della Legge 9 dicembre 2022 n.164 "Riforma delle norme relative all'occupazione". Tale disposizione stabilisce che l'attività di assistenza del caregiver non è qualificabile come lavoro subordinato, autonomo o collaborazione, ma è natura esclusivamente solidaristica e familiare. Si stabilisce inoltre l'incompatibilità tra lo status di caregiver e la titolarità di contratti di lavoro relativi alla medesima assistenza;
- Art. 13: attraverso la modifica del comma 1, dell'art. 31 (*Ferie solidali*) della Legge 129/2022 si dispone la possibilità di donare le ferie non utilizzate per permettere, a colleghi della stessa azienda, settore o livello intersettoriale, di assistere i familiari nei quali sia insorta una gravissima patologia anche se risiedono in Italia; Misura di solidarietà aziendale tendente al riconoscimento dei legami familiari transfrontalieri;
- Art. 14: con la modifica dell'art. 32 (*Part-time*) della Legge 129/2022 viene esteso il diritto di richiedere il lavoro a tempo parziale fino ai 4 anni del figlio, con la facoltà di ripristinare il rapporto di lavoro originario a tempo pieno attraverso un preavviso di 30 giorni e in accordo con il datore di lavoro. In questo modo vi è una maggiore flessibilità per il genitore che può decidere di tornare a lavorare full-time nel caso in cui le esigenze familiari cambino. Si sottolinea che tale estensione di un anno del beneficio coincide con la prima fase c.d. critica dell'inserimento del bambino nella scuola dell'infanzia;
- Art. 15: viene modificato il comma 2, dell'art. 36 (*Divieto di licenziamento*) della Legge 129/2022 estendendo la tutela della nullità assoluta ovvero *ipso iure*, già prevista per il licenziamento, anche per

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00020488 del 03/03/2026



SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA

il mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato per motivi legati alla gravidanza, puerperio, affidamento e adozione;

- Art. 16: attraverso l'introduzione dell'art. 38 bis (*Lavoro agile dei genitori, affidatari o soggetti aventi nello stato di famiglia persone disabili o non autosufficienti*) nella Legge 129/2022 viene prevista la facoltà di richiedere lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative in modalità di lavoro agile per i genitori e gli affidatari con bambini aventi età inferiore ai 12 anni, con persone disabili o non autosufficienti nello stato di famiglia, qualora le mansioni lavorative svolte lo consentano. Tale disposizione si traduce in una norma non vincolante e precettiva ma di auspicio per favorire la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa;
- Art. 17: con la previsione dell'art. 39 bis (*Punto informativo per le famiglie*) nella Legge 129/2022 viene istituito un punto informativo per le famiglie, con finalità di agevolare l'accesso ai servizi e alla risorse sociali dedicate alla famiglia, attraverso un'attività di informazione, ascolto, accoglienza e assistenza. La valorizzazione dell'attività di ascolto e accoglienza diventa strumento di tutela e inclusione sociale;
- Art. 18: modifica tecnica necessaria dell'art. 43 (*Sanzioni*) della Legge 129/2022 in quanto il Decreto Delegato riguardante le violazioni amministrative non viene più adottato dall'anno 2018, infatti l'art. 16 della Legge 30 maggio 2019 n.88 ha sostituito l'art. 32 della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Al Titolo II, costituito dall'articolo 19 all'articolo 20, vi sono le modifiche alla Legge 29 novembre 2022 n.158 "Forme di sostegno per donne sole in stato di gravidanza e nuclei familiari monogenitoriali in situazioni socio-economiche di particolare gravità", e ordinatamente:

- Art. 19: si pone in essere la riforma del comma 1, dell'art. 2 (*Ambito di applicazione e definizione*) della Legge 158/2022 con l'effetto di ampliare l'ambito di applicazione della predetta disciplina legislativa prevedendo, che i nuclei familiari monogenitoriali devono, inoltre, essere caratterizzati dalla presenza di almeno un figlio minore non frequentante ancora la scuola primaria anziché dalla presenza di un figlio di età inferiore a tre anni;
- Art. 20: si attua la novella sull'art. 5 (*Esenzione dal versamento del contributo della retta dell'Asilo nido e della refezione scolastica*) della Legge 158/2022 disponendo, sempre previa richiesta dell'assistente sociale, l'esenzione dal versamento del contributo della retta dell'Asilo nido fino al primo ingresso nella scuola dell'infanzia oltre alla refezione scolastica, ma quest'ultima è inoltre



**SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA**

riconosciuta ai nuclei monogenitoriali con figli minori per tutto il periodo di frequenza della scuola dell'infanzia e della scuola primaria;

Al Titolo III, costituito dall'articolo 21 all'articolo 24, si dispongono le modifiche agli importi e percezione dell'assegno familiare e bonus a sostegno della maternità e della natalità, e specificatamente:

- Art. 21: vengono rivisti gli importi e modalità erogazione assegni familiari ordinari di cui al Decreto 26 aprile 1976 n.15, si prevede l'aumento dei singoli importi degli assegni familiari e il loro adeguamento automatico annuale in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Inoltre vi è la modifica della percentuale di percezione degli importi, da parte degli aventi diritto, in base al reddito annuale che potrà essere modificato con Decreto Delegato di applicazione dell'Indicatore della Condizione Economica per l'Equità – ICEE sulla base delle fasce di reddito individuate;
- Art. 22: Introduzione del “bonus bebè” del valore di euro 1.000,00 per ogni bambino/a nato/a o adottato/a. Tale intervento ha la finalità di incentivare la natalità e partecipare alle spese per il suo sostegno;
- Art. 23: istituzione del “bonus donna sola in stato di gravidanza e nuclei familiari monogenitoriali”. A questi, come definiti all'art. 2 della Legge 158/2022 viene riconosciuta una somma mensile, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, corrisposta in unica soluzione nel mese di dicembre;
- Art. 24: in questo articolo si disciplina l'estensione dell'indennità di malattia al genitore, in caso di malattia certificata dal medico curante superiore a due giorni o ricovero ospedaliero, del proprio figlio o figlia nei primi 14 anni di vita. Pertanto ciascun genitore che si assenta dal lavoro per assistere i propri figli per malattie certificate dal medico curante superiori a due giorni o per ricovero ospedaliero, hanno diritto alternativamente tra loro alla percezione della retribuzione per i giorni di assenza dal lavoro attraverso l'indennità economica di malattia.

Al Titolo IV, costituito dall'articolo 25 all'articolo 26, si collocano le norme di coordinamento:

- Art. 25: modifica tecnica necessaria del comma 1 dell'art. 7 del Decreto Delegato 15 luglio 2022 n.105 in aderenza con l'art. 14 che modifica l'art. 32 (*Part-time*) della Legge 129/2022. Viene dunque aumentata l'età da 3 a 4 anni entro il quale è possibile godere dei benefici per i datori di lavoro che attuano la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei loro lavoratori con figli entro i primi 4 anni della loro vita;



**SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA**

- Art. 26: anche in questo articolo si pone in essere una modifica tecnica necessaria del comma 3, dell'art. 18 della Legge 29 novembre 2022 n. 157 sempre in coerenza con quanto disposto all'art. 14 che modifica l'art. 32 (*Part-time*) della Legge 120/2022. La novella ha ad oggetto l'elevazione dell'età per i periodi di lavoro svolti a tempo parziale da 3 a 4 anni, e il resto della disposizione rimane invariata.

Al Titolo V, vi sono gli articoli 27 e 28, che riguardano le disposizioni finali:

- Art. 27: si dispone l'abrogazione espressa dell'art. 29 (*Modalità di richiesta del congedo speciale retribuito*) della Legge 129/2022 oltre a disporre che sono da considerarsi tacitamente abrogate tutte le previsioni normative in contrasto con la presente Legge;
- Art. 28: troviamo la *vacatio legis* per l'entrata in vigore della legge.

Per quanto sin qui esplicitato e considerata l'importanza del Progetto di Legge allegato, si confida in un favorevole accoglimento da parte del Consiglio Grande e Generale.

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA, LA PREVIDENZA
E LA FAMIGLIA
STEFANO CANTI**

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00020488 del 03/03/2026